

CONSIGLIO GIUDIZIARIO
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
SEZIONE AUTONOMA PER I GIUDICI DI PACE

L'anno **duemilaundici** il giorno **15** del mese di **dicembre**, alle **ore 16.00**, in Palermo, nell'ufficio di presidenza della Corte di Appello, si è riunito il Consiglio Giudiziario – **Sezione Autonoma per i Giudici di Pace**, in persona dei seguenti componenti:

Dott. Vincenzo	OLIVERI	Presidente della Corte
“ Salvatore	MESSINA	Procuratore Generale F.F.
“ Matteo	FRASCA	Magistrato giudicante
“ Enzo	AGATE	Magistrato giudicante
“ Gaetano	SCADUTI	Magistrato giudicante
“ Antonio	CUTAIA	Giudice di Pace di Palermo
Avv. M. Concetta	DI STEFANO	Foro di Palermo

Il Presidente, verificata la sussistenza del “quorum” previsto dall’art. 9 bis del d.lgs. nr. 25/2006 come modificato dalla Legge nr. 111/2007, dichiara aperta e valida la seduta, invitando il dott. Gaetano SCADUTI ad assolvere alle funzioni di segretario.

Si procede, pertanto, alla trattazione dei punti posti all’ordine del giorno:

....omissis...

2 Parere in ordine alla conferma della Dott.ssa Maria CHILLURA MARTINO, giudice di pace di Ravanusa, per il terzo quadriennio – scadenza 22/04/2012

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. FRASCA;

letta la domanda di conferma depositata in data 13 ottobre 2011 dal Giudice di Pace dott.ssa Maria CHILLURA MARTINO, nominata con D.M. del 19/06/2003, in servizio quale Giudice presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Ravanusa;

visto il parere favorevole formulato del Presidente del Tribunale di Agrigento in data 14 novembre 2011;

premesso che, a norma del Capo III, paragrafo I, della delibera del C.S.M. prot. n. 17077/2009 del 28.07.2009, *“Il giudice di pace dura in carica quattro anni ma, al termine, può essere confermato per un secondo mandato di quattro anni e per un terzo mandato di quattro anni”*;

rilevato che la pratica in esame, volta alla conferma per il terzo quadriennio, contiene la dichiarazione di persistenza dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle funzioni, nonché di insussistenza di cause di incompatibilità, prevista a pena di inammissibilità;

ritenuto che, alla luce delle sentenze e dei verbali estratti a campione, nonché tenuto conto dei dati emergenti dalle allegate statistiche, deve formularsi un giudizio di idoneità della dott.ssa Maria CHILLURA MARTINO allo svolgimento delle funzioni per un ulteriore quadriennio;

P.Q.M.

all'unanimità esprime giudizio di idoneità alla conferma per un ulteriore quadriennio del Giudice di Pace dott.ssa Maria CHILLURA MARTINO.

3 Parere in ordine alla conferma del Dott. Giovanni DI BENEDETTO, giudice di pace di Palermo, per un ulteriore quadriennio (scadenza terzo quadriennio 27/03/2012)

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore Dr. Agate;
vista l'istanza presentata, in data 22/09/2011, dal Giudice di pace dell'ufficio di Palermo - dott. Giovanni Di BENEDETTO - al fine di essere confermato nell'esercizio delle sue funzioni per un ulteriore mandato quadriennale;

rilevato che lo stesso istante ha in corso di espletamento il terzo mandato quadriennale, essendo stato, per ultimo, confermato per il terzo mandato con delibera del CSM in data 05/03/2008;

considerato, a norma del Capo III, paragrafo I, della delibera del C.S.M. prot. n. 17077/2009 del 23.07.2009, *"Il giudice di pace dura in carica quattro anni ma, al termine, può essere confermato per un secondo mandato di quattro anni e per un terzo mandato di quattro anni"* di guisa che non appare possibile un ulteriore conferma per un quarto mandato, in mancanza di una specifica previsione normativa;

ritenuto, pertanto, che l'istanza di conferma per un ulteriore quadriennio deve essere ritenuta inammissibile;

P.Q.M.

esprime parere di inammissibilità della domanda di conferma per un ulteriore quadriennio avanzata dal dott. Giovanni Di Benedetto.

4 Parere in ordine alla conferma della Dott.ssa Daniela CURTI GIARDINA, giudice di pace di Palermo, per il terzo quadriennio – scadenza 14/04/2012

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. SCADUTI;

letta la domanda di conferma depositata in data 21 settembre 2011 dal Giudice di Pace dott.ssa Daniela CURTI GIARDINA, nominata con D.M. del 19/06/2003, in servizio quale Giudice presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Palermo;

visto il parere positivo del Giudice di Pace Coordinatore di Palermo del 25 ottobre 2011;

visto il parere favorevole formulato del Presidente del Tribunale di Palermo in data 21 novembre 2011;

premessò che, a norma del Capo III, paragrafo I, della delibera del C.S.M. prot. n. 17077/2009 del 28.07.2009, *“Il giudice di pace dura in carica quattro anni ma, al termine, può essere confermato per un secondo mandato di quattro anni e per un terzo mandato di quattro anni”*;

rilevato che la pratica in esame, volta alla conferma per il terzo quadriennio, contiene la dichiarazione di persistenza dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle funzioni, nonché di insussistenza di cause di incompatibilità, prevista a pena di inammissibilità;

ritenuto che, alla luce delle sentenze e dei verbali estratti a campione, nonché tenuto conto dei dati emergenti dalle allegate statistiche, deve formularsi un giudizio di idoneità della dott.ssa Daniela CURTI GIARDINA allo svolgimento delle funzioni per un ulteriore quadriennio;

P.Q.M.

all'unanimità esprime giudizio di idoneità alla conferma per un ulteriore quadriennio del Giudice di Pace dott.ssa Daniela CURTI GIARDINA.

5 Parere in ordine alla conferma della Dott.ssa Claudia GIACCHINO, giudice di pace di Palermo, per il terzo quadriennio – scadenza 14/04/2012

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. FRASCA,

letta la domanda di conferma depositata in data 19 settembre 2011 dal Giudice di Pace dott.ssa Claudia GIACCHINO, nominata con D.M. del 19/06/2003, in servizio quale Giudice presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Palermo;

visto il parere positivo del Giudice di Pace Coordinatore di Palermo del 25 ottobre 2011;

visto il parere favorevole formulato del Presidente del Tribunale di Palermo in data 18 novembre 2011;

premessò che, a norma del Capo III, paragrafo I, della delibera del C.S.M. prot. n. 17077/2009 del 28.07.2009, *“Il giudice di pace dura in carica quattro anni ma, al termine, può essere confermato per un secondo mandato di quattro anni e per un terzo mandato di quattro anni”*;

rilevato che la pratica in esame, volta alla conferma per il terzo quadriennio, contiene la dichiarazione di persistenza dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle funzioni, nonché di insussistenza di cause di incompatibilità, prevista a pena di inammissibilità;

ritenuto che, alla luce delle sentenze e dei verbali estratti a campione, nonché tenuto conto dei dati emergenti dalle allegate statistiche, deve formularsi un giudizio di idoneità della dott.ssa Claudia GIACCHINO allo svolgimento delle funzioni per un ulteriore quadriennio;

P.Q.M.

all'unanimità esprime giudizio di idoneità alla conferma per un ulteriore quadriennio del Giudice di Pace dott.ssa Claudia GIACCHINO.

....omissis...


IL MAGISTRATO SEGRETARIO
f.to dott. Gaetano Scaduti

IL PRESIDENTE DELLA CORTE
f.to dott. Vincenzo Oliveri

V° si dispone la pubblicazione del presente estratto del verbale sul sito
WEB della Corte di Appello.

Palermo, 22 dicembre 2011

IL PRESIDENTE DELLA CORTE
dott. Vincenzo Oliveri

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'V. Oliveri', is written over the printed name of the President of the Court.